

BGer 1C 522/2020 vom 6. Oktober 2020

Bundesgericht, 2020-10-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_522_2020

FR: TF 1C 522/2020 du 6 octobre 2020

IT: TF 1C 522/2020 del 6 ottobre 2020

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).

E. 1.2

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la consegna di beni e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).

E. 1.3

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

E. 2.1

La CRP ha ritenuto, rettamente, che la decisione dell'autorità di esecuzione di negare la qualità di parte a un interessato dev'essere assimilata, proceduralmente, a una decisione di chiusura.

E. 2.2

La ricorrente adduce, a torto, che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante visto l'ammontare degli averi sequestrati (circa 10 mio USD) e poiché il suo ex marito era un alto dirigente del Gruppo F._____ (sentenza 1C_292/2020 del 16 giugno 2020 consid. 2.5). Sostiene che si tratterebbe di chiarire la portata dell' art. 74a cpv. 4 AIMP (RS 351.1), ossia quando beni sequestrati a scopo di confisca, trattandosi di una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, e che renda verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali beni in Svizzera, possano essere tratti in Svizzera. Asserisce che la CRP avrebbe disatteso la preminenza dell' art. 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile concluso il 12 maggio 2004 (RS 0.351.919.81), che si limita a richiedere l'esistenza di "pretese" avanzate da terzi in buona fede, e non di "diritti", come previsto dall' art. 74a AIMP . L'assunto non regge, ritenuto che la CRP ha esaminato tale questione considerando le due normative. Ha ritenuto infatti che, come ammesso dalla ricorrente, la convenzione di divorzio del 2012 non menziona l'esistenza del conto litigioso e che il fatto ch'ella l'avrebbe inserito nel 2016 in una dichiarazione d'imposta destinata al fisco brasiliano non è decisivo, ritenuto che anche il formulario A della relazione in esame indica l'ex marito quale avente diritto economico e non è stato modificato neppure dopo il 2016. Ha ritenuto poi che gli affidavit redatti dal legale brasiliano della ricorrente e da un avvocato fiscalista brasiliano non hanno valore dirimente: ciò sarebbe ulteriormente confermato dal fatto che il 30 giugno 2020 la ricorrente avrebbe inoltrato dinanzi a un tribunale brasiliano un'istanza volta all'attribuzione in suo favore delle parti della citata società. Anche nell'ipotesi di un esito positivo di tale richiesta, alla ricorrente, a conoscenza del sequestro e dell'origine illecita dei beni litigiosi, farebbe difetto la necessaria buona fede prevista dalla normativa elvetica ed estera. Limitandosi a ribadire le menzionate obiezioni di merito, la ricorrente non dimostra che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. Non si pongono infatti questioni di principio, trattandosi di una contestazione inerente alla criticata valutazione di mezzi di prova.

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.